COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ESTETISTA

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 in data 23/06/2002.

- Parere espresso dalla Commissione Comunale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere ed estetista espresso in data 14 gennaio 2002;
- Parere espresso dalla A.P.A. Organizzazione degli imprenditori Artigiani e delle Piccole Aziende –, richiesto con nota prot. n. 659 in data 25 gennaio 2002, pervenuto in data 31 gennaio 2002 tramite invio E-mail;
- Parere espresso dall'ASL 3 Monza, richiesto con nota prot. n. 659 in data 25 gennaio 2002, pervenuto in data 26 marzo 2002 al protocollo n. 6936;
- Parere espresso dalla Commissione Provinciale per L'artigianato della Regione Lombardia, richiesto con nota prot. n. 659 del 25 gennaio 2002, pervenuto in data 18 febbraio 2002 al protocollo n. 1342;

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.

ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 4.- REQUISITI.

ART. 5 .TIPOLOGIA DELLA AUTORIZZAZIONI.

ART. 6. ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO.

ART. 7. COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

ART. 8. COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

ART. 9. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

ART. 10. RICORSI.

ART. 11- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

ART. 12 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART.13 - INIZIO ATTIVITA'.

ART. 14 - MODIFICHE.

ART. 15 -CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA.

ART. 16- TRASFERIMENTO DELLA SEDE.

ART.17- GENERALITA'

ART. 18 CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 19 - PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DISINFEZIONE DELLE

ATTREZZATURE E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI.

<u>ART. 20 – ORARI</u>

ART. 21 - TARIFFE.

ART. 22 - DISTANZE TRA ESERCIZI

ART. 23 - CONTROLLI.

ART. 24 - SANZIONI

ART. 25 - ABUSIVISMO

ART. 26 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 27 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

ART. 28 - INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

ART. 29 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "B"

ALLEGATO "C"

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:
- a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, e in servizi tradizionalmente complementari;
- b) PARRUCCHI ERE O ACCONCI ATORE: trattasi di attività esercitata sia su uomo che su donna comprendente:
 - -taglio della barba;
 - -taglio dei capelli;
 - -esecuzione delle acconciature;
 - -colorazione e decolorazione dei capelli;
 - -applicazioni di parrucche;
 - -prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
 - -ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;
- c) ESTETISTA: l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l' aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11/10/1976, delle apparecchiature in essa consentite sono regolarmente dalla L.R. 48/89 e dalla Legge 1/90, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla Legge 23/12/1970 nr. 1142, e integrata dalla Legge 29/10/1984 nr. 735, nonchè dalla L.R. nr. 48 del 15/09/1989 e dalla Legge 04/01/1990 nr. 1.

- 2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.
 - 3. Non sono soggette al presente Regolamento:
- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni o applicazioni sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, nr. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.

- 1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, acconciatore, estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del settore attività produttive ai sensi e per gli effetti del capo III, Articolo 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali), previa istruttoria e verifica dei parametri previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, oltre alla verifica ed al rispetto dei parametri previsti dal presente regolamento.
- 2. Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, o parrucchiere per uomo e donna, acconciatore, estetista in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE.

- 1. L' autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
- 2. L' autorizzazione può essere concessa anche per l' esercizio congiunto delle attività di barbiere, acconciatore, estetista nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20 purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.
- 3. I locali e le postazioni di lavoro adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, acconciatore.

ART. 4.- REQUISITI.

- 1. L' autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
- a) i requisiti di impresa artigiana vengono accertati dopo il rilascio dell'autorizzazione, al momento dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane da effettuarsi entro 30 gg. dall'inizio dell'attività (art. 5 legge 443/85) (iscrizione all'albo Imprese Artigiane se trattasi dì dìtta individuale o dì impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985, n° 443); iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel caso di Società non artigiane;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) idoneità igienico -sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23/12/1970 nr. 1142, dell'art. 4 della L.R. 48 del 15/09/1989 e dell'art. 3 della Legge 04/01/1990, nr. 1.

ART. 5 .TIPOLOGIA DELLA AUTORIZZAZIONI.

- 1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti art. 2, 3 e 4 potranno essere rilasciate per una o più delle figure previste all'art. 1;
- 2. Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda; tale indicazione deve risultare nell'atto autorizzativo per l'esercizio dell'attività e deve pertanto essere dichiarato dal richiedente l'autorizzazione o nella richiesta di rilascio autorizzazione o tramite dichiarazione sostitutiva di notorietà all'uopo rilasciata.

Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

ART. 6. ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO.

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 7. COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

- 1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 del testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ravvisi l'indispensabilità di un supporto consultivo per le istanze ed i procedimenti connessi con la materia trattata dal presente regolamento, può essere istituita la Commissione Consultiva Comunale con le procedure e le competenze che seguono;
- 2. La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 2 bis della Legge 14/02/1963, nr. 161, come modificata dalla Legge 23/12/1970, nr. 1142 e dalla Legge 04/01/1990, nr. 1, è nominata dalla Giunta Municipale e decade alla scadenza della Giunta stessa, o con il provvedimento indicato al comma 1 del presente articolo;
- 3. La Commissione Consultiva, qualora istituita in funzione del comma 1 sopracitato è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ed è così composta:
- a) da 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni degli Artigiani aderenti alla Confederazioni Nazionali firmatarie dei CCNL e presenti nel CNEL, di cui 1 possibilmente estetista;
- b) da 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
 - c) dal personale del settore igiene pubblica dell'U.S.S.L. o da un suo delegato;
 - d) dal comandante del servizio di Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
- f) un dipendente dell'ufficio Attivita' Produttive con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 8. COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

1. La Commissione Consultiva Comunale esprime parere obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona:
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
 - d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
 - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
 - g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1.
- 2. La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.
- 3. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.
- 4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 9. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

- 1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno sette giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 2. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a, b, e, del precedente art. 7 il Responsabile provvede alla sostituzione.

ART. 10. RICORSI.

- 1. Il provvedimento del Responsabile di cui all'articolo 2, comma 1° del presente regolamento per l'esercizio dell'attività, di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di definizione del procedimento, corredato dell'eventuale espressione del parere consultivo da parte della Commissione Comunale, se istituita o se non revocata con apposita deliberazione di Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, primo comma del presente regolamento.
- 2. Contro il provvedimento del Responsabile indicato al comma precedente che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle legge vigenti.

CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 11- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

- 1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, acconciatore, estetista va presentata su carta legale al competente Ufficio Comunale per le attività commerciali e produttive e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della Ditta che intende esercitare l'attività;
- c) esatta composizione societaria con l'indicazione di tutti i soci e delle relative cariche ricoperte nella stessa società; per le società non artigianali dichiarazione di nomina del direttore di salone che andrà riportato poi sull'autorizzazione;
 - d) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
 - e) data in cui si presume di iniziare l'attività;
- f) eventuale dichiarazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari in relazione ai locali da destinare all'attività.
- 2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) certificato di residenza;
 - b) planimetria dei locali in scala 1:50 dove si intende esercitare l'attività;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di Società non artigiana;
- d) copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto della Società depositato nel **Registro Imprese** (alla Camera di Commercio) o dell'atto costitutivo se depositato all'Ufficio Registro.
- I documenti indicati ai punti a b potranno essere prodotti, in base alla normativa inerente la semplificazione Amministrativa, tramite autocertificazione dalla quale risulti la residenza e la composizione del nucleo familiare e l'ufficio pubblico presso cui è depositata copia della planimetria aggiornata dei locali;
- 3. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa, in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall'art. 2 della Legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della Legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della Società o da tutti i Soci nel caso di una s.d.f.
- 4. Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 08/08/1985, m. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
- 5. La domanda di autorizzazione è esposta nell'albo pretorio del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi.

ART. 12 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

- 1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del settore attività produttive, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7, se istituita o se non revocata con provvedimento motivato, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
- 2. L' autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 e alla Legge 1/90.
- 3. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e quelli predisposti al controllo sanitario.
- 4. Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 5. Della decisione del Responsabile del settore attività produttive viene data comunicazione all'interessato a mezzo Messo Comunale o tramite invio di raccomandata r.r..
- 6. Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del settore attività produttive provvede ad informare i seguenti Uffici:
 - a) la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
 - c) la sede Provinciale dell'INAIL;
 - d) l'ufficio tributi del Comune;
 - e) l'ufficio Igiene Pubblica della competente Azienda Sanitaria Locale;
 - f) l'ufficio Urbanistico del Comune per il controllo sulla destinazione dell'uso dei locali.

ART.13 - INIZIO ATTIVITA'.

- 1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività i sequenti documenti:
- a) certificato di iscrizione all'albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le Imprese non artigiane.
- 2. La mancata presentazione del suddetto documento, <u>entro il periodo</u> sopraindicato, comporta la <u>revoca</u> dell'autorizzazione.

ART. 14 - MODIFICHE.

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del settore attività produttive sentito il responsabile sanitario del settore Igiene Pubblica della competente Azienda Sanitaria Locale.

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA.

- 1. Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione; in caso di omessa consegna del titolo autorizzativi entro il termine sopraindicato, lo stesso si intende comunque decaduto.
- 2. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Responsabile del settore attività produttive una nuova autorizzazione purchè alleghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d' azienda.
- 3. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
- 4. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge 08/08/1985 n° 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga condotta da personale qualificato.
- 5. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dell'art. 3 della Legge 1/90.

ART. 16- TRASFERIMENTO DELLA SEDE.

- 1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Responsabile del settore attività produttive osservando le norme del presente Regolamento.
- 2. In caso di comprovata necessità (sfratto esecutivo, inagibilità temporanea dei locali ad es.) il Responsabile del settore attività produttive, sentita la competente Commissione Comunale se istituita o se non revocata, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località derogando soltanto alle norme sulle distanze tra **esercizi esistenti.**

CAPO III° NORME IGIENICO SANITARIE

ART.17- GENERALITA'

- 1. L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza ed attività affini che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'articolo 194 del T.U.LL.SS., è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle norme di cui alla L.R. 15 settembre 1989, n. 48 e dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- 2. Nell'esercizio dell'attività di estetista ci si potrà avvalere esclusivamente delle apparecchiature di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990, n. 1 e all'allegato "A" della L.R. n. 48/1989, allegati al presente regolamento per l'opportuna consultazione;
 - 3. Dette attività non possono essere svolte in forma ambulante.
- 4. Il Responsabile del settore attività produttive rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole della competente struttura Tecnica dell'ASL, fatto salvo i casi di unificazione delle attività da parrucchiere per uomo o donna in acconciatore (unisex), che accerterà l'idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienicosanitario.


ART. 18 CARATTERISTICHE DEI LOCALI

- 1. I locali oltre ad essere in possesso del certificato di licenza d'uso (agibilità), dovranno avere:
 - a) una superficie di almeno 5 mq. Per ogni posto di lavoro con un minimo di mq.
 15 per il primo posto;
 - b) negli esercizi ove vengono applicate tinture, manipolati solventi, ecc. dovrà essere previsto un locale o uno spazio separato, dotato di lavabo fisso e adeguatamente ventilato, anche con l'integrazione di un sistema di aerazione forzata:
 - c) pavimento di superficie unita, lavabile e disinfettabile, pareti rivestite di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento:
 - d) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività, utilizzabile sia dall'utenza che dal personale per le attività esistenti e per i subentri;
 - e) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza e servizi igienici (wc, spogliatoi, docce) per il personale delle attività con un numero di addetti compreso il titolare maggiore di 3 (tre), in tutti i casi di nuova apertura di attività o ristrutturazione edilizia di attività esistenti;
 - f) lo spazio dell'antibagno dovrà essere delimitato a tutta altezza dallo spazio wc e dovrà avere superficie non inferiore a mq. 2; la presente disposizione non si applica per le attività esistenti e per i subentri;
 - g) l'antibagno dei servizi igienici (compresi esistenti e subentri di attività) dovrà essere munito di:
 - 1. una porta a chiusura automatica in entrambi i sensi oppure con apertura all'esterno e molla di richiamo;
 - 2. lavabo con rubinetteria a comando non manuale (fotocellule o pedale);
 - 3. distributore automatico di sapone liquido o in polvere;

- 4. asciugamani monouso o a perdere;
- h) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda;
- i) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- 2. Per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta della competente struttura tecnica dell'ASL mezzi di ventilazione sussidiaria;
- 3. Per l'attività di estetista sarà ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m 2x2, a mezzo di pareti mobili aventi altezza non inferiore a m. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno.

ART. 19 - PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI.

- 1. Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, dovranno essere sottoposti ad accurate operazioni di pulizia.
- 2. A tale scopo, fatta salva l'adozione da parte dell'interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino migliori risultati, dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:
 - a) gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute dovranno essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego. Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei dovranno essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con il calore sarà necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. Il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello dovranno essere accuratamente puliti prima della procedura. Prima della pulizia è però necessario porre a bagno gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi prima del procedimento di pulizia. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello dovrà avvenire mediante l'utilizzo di metodi riportati in allegato al presente regolamento;
 - b) i lavabi e/o i piani di lavoro dovranno essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di detergenti e almeno giornalmente disinfettati;
 - c) le pareti e i pavimenti dovranno essere tenuti in buono stato di pulizia (lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti);
 - d) la biancheria dovrà essere pulita per mezzo di lavatrici che raggiungano la temperatura di 90° C per almeno 15 minuti. E' comunque preferibile l'utilizzo di biancheria monouso;
 - e) il personale dovrà indossare una sopraveste pulita, lavarsi le mani prima di ogni servizio e, quello addetto ai servizi di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna estetista ed attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante dovrà essere munito di guanti.
- 3. In ogni caso l'impiego di prodotti in questione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni per l'uso riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi.



CAPO IV° ORARI E TARIFFE

<u>ART. 20 – ORARI</u>

- 1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazione sindacali e di categoria;
- 2. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio:
- 3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario;
- 4. Le organizzazioni sindacali e di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività e quelli feriali in zone turistiche.

ART. 21 - TARIFFE.

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V°

DISTANZE

ART. 22 - DISTANZE TRA ESERCIZI

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio di acconciatore viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti "distanze minime", indipendentemente dalla tipologia del servizio prestato, e quindi computata anche per esercizi che non sono consimili nell'erogazione del servizio:

metri 60

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio di estetica viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti " distanze minime":

metri 120

Nell'osservanza della distanza di cui sopra è consentita una tolleranza massima del 10%.

Nel caso di trasferimento di un esercizio già esistente da almeno 6 anni, la distanza può essere ridotta alla metà, qualora il trasferimento sia chiesto per documentata grave necessità (ad esempio sfratto esecutivo, etc.).

- 2. Nel territorio del Comune di Burago di Molgora è consentita l'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista fino al raggiungimento del seguente rapporto:
- 1 esercizio di acconciatore ogni 1000 abitanti;
- 1 esercizio di estetista ogni 1.500 abitanti.

Ogni nuovo rilascio di autorizzazione avverrà al superamento del 50% + 1 dei parametri sopraindicati.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.

In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

In ogni caso rimane fatta salva la situazione relativa a distanze inferiori tra gli esercizi di acconciatore e/o estetista in attività che possono proseguire l'attività stessa.

ART. 23 - CONTROLLI.

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

CAPO VI° CONTROLLI E SANZIONI.

ART. 24 - SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato nel Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate ai sensi e per gli effetti del Titolo V "Polizia Amministrativa Regionale e Locale e Regime Autorizzatorio" artt. 158,159, 161 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; degli artt. 3, 6, 7 – Parte I, Titolo I – disposizioni generali del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con espresso riguardo ai principi espressi dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689,e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 - ABUSIVISMO

- 1. Il Responsabile del settore attività produttive ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
- 2. Decorsi 10 giorni dall'Ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile del settore attività produttive dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.
- 3. Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

ART. 26 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'Autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, acconciatore, estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia;
- 2. La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro tre mesi dalla conseguente autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta.
 - 3. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.
- 4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 27 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni accertate per violazioni alle norme previste dal presente regolamento, contemplate nel precedente art. 22, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene pubblica anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 50 "competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" contenute nel Titolo III°, Capo I° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più

fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII°

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 28 - INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

- 1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna che desiderino la conversione dei propri titoli autorizzativi da barbiere o da parrucchiere per uomo o donna in acconciatore (intendendo per acconciatore l'attività di parrucchiere unisex), dovranno presentare apposita istanza di integrazione delle precedenti autorizzazioni in base alle figure previste dall' art 1 del Regolamento.
- 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo la situazione degli esercizi esistenti, non è consentito il rilascio di autorizzazioni parziali

ART. 29 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 27 giugno 1997.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutivita' della delibera di approvazione e decorsa la successiva pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

ALLEGATO "A"

Tabella annessa alla Legge Regionale n. 48/1989 delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell'attività di estetista.

- a) Vaporizzatore/polverizzatore;
- b) Disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4m°);
- c) Aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
- d) Doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad una atmosfera);
- e) Lampade abbronzanti UV-A (a bassa ed alta pressione);
- f) Lampade ad infrarossi (IR);
- g) Massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);
- h) Scaldacera per cerette;
- i) Ginnastica passiva;
- j) Attrezzature per manicure e pedicure;
- k) Trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);
- I) Stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);
- m) Ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di 1m° ogni 10 centimetri quadri;
- n) Depilatori elettrici;
- o) Massaggiatori subacquei (idro-massaggi);
- p) Apparecchi per presso-massaggio (1);
- q) Massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera);
- r) Sterilizzatori.

Nota (1): l'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni.

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO ALLEGATO ALLA LEGGE N. 1 DEL 4 GENNAIO 1990 "DI SCI PLI NA DELL'ATTI VI TA' DI ESTETI STA"

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- o Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- o Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- o Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- o Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- o Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- o Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- o Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- o Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- o Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- o Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- o Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- o Elettrostimolatore ad impulsi.
- o Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- o Saune.

ALLEGATO "C"

Circolare ASL concernente "ATTREZZATURA NECESSARIA PER LA DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI DA LAVORO"

Precauzioni da adottare per prevenire il contagio accidentale con materiali biologici infetti.

- 1. Usare, per quanto possibile, materiale monouso.
- 2. Indossare guanti monouso ogni volta che si è in presenza di tracce visibile.
- 3. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone liquido prima e dopo aver servito ogni singolo cliente e dopo aver rimosso i guanti.
- 4. Osservare la massima attenzione durante le varie manovre, al fine di evitare punture o tagli accidentali con strumenti acuminati o taglienti contaminati da sangue.
- 5. Pulire con acqua e detergente (ad es. soluzioni saponose) gli arnesi da lavoro dopo l'uso e prima di sottoporlo a disinfezione.
- 6. Disinfettare dopo l'uso tutto lo strumentario prima di riutilizzarlo con altro soggetto.
- 7. La dotazione delle attrezzature (per numero e dimensioni) deve essere sufficiente a garantire adeguati tempi di disinfezione.

I metodi di disinfezione efficaci che non danneggiano il materiale costoso da voi utilizzato (ad es. forbici professionali, ecc.) sono:

- a) Autoclave: 1 atmosfera, 121° C, 20 minuti.
- b) Calore secco: 170° C, 2 ore.
- c) Immersione in una soluzione di alcool etilico al 70% cui si aggiunge lo loduro di Polividone (nome commerciale: Betadine) in percentuale del 2% per 30 minuti.

ARGOMENTO N.

OGGETTO: <u>Approvazione nuovo regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.</u>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 27.06.1997 avente per oggetto: "approvazione nuovo regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere/a per uomo e donna e mestieri affini";

Ritenuto dover aggiornare il regolamento di cui sopra ai nuovi dettati legislativi e dalle nuove direttive in merito al riconoscimento della qualificazione professionale, adattandolo alle effettive esigenze del settore che si è sviluppato e che si intende sviluppare;

Visti gli allegati pareri espressi da:

- Commissione consultiva Comunale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere ed estetista, in data 14 gennaio 2002;
- Asl 3 Monza sede distaccata di Trezzo sull'Adda (MI), in data 26 marzo 2002;
- A.P.A. Organizzazione degli imprenditori Artigiani e delle Piccole Aziende, in data 31 gennaio 2002;
- Commissione Provinciale per l'Artigianato Lombardo, in data 25 gennaio 2002;

Udita la relazione illustrativa dell'Assessore alla Polizia Municipale ed il dibattito che è scaturito;

Visti:

- il decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento generale degli uffici e dei servizi;

Con 267/2000;	del Segretario	Generale a	ii sensi	dell'articolo	97 del	Decreto	Legislativo	n.
	voti favorevo otanti, espressi	´ ———		contrari e n	1	_ astenut	i su n	

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista che consta di n. 28 articoli e n. 03 allegati;

COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

Prov. di Milano

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI c.c. N DEL	
Relativa al seguente oggetto:	
Approvazione nuovo regolamento per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, estetista.	barbiere,
PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 49 DEL D. I DEL 18/08/2000 SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI	.gs. n.° 267
Parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità Tecnico Si esprime parere favorevole	
data Il responsabile dell'Area	
Parere del responsabile di ragioneria in merito alla Regolarità contabile.	
data Il responsabile dell'Area	

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.